

Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico

Francesco Gallarati*

GENERATIONS ON TRIAL: THEORETICAL MODELS OF INTERGENERATIONAL RESPONSIBILITY UNDER THE TEST OF CLIMATE LITIGATION

ABSTRACT: Which of the several theoretical models of intergenerational justice developed in the ethical and legal spheres has been implemented in climate litigation? In order to answer this question, this paper compares some of the main theoretical constructions put forward over the past decades on the subject of future generations, and then examines whether and how these have been transposed by the courts in their decisions. The thesis put forward is that, from a comparative perspective, two antithetical approaches oppose each other: an ecocentric view, centred on the protection of the collective rights of future generation, and an anthropocentric view, based on the future enjoyment of the individual freedoms of present generations.

KEYWORDS: Future generations; intergenerational justice; climate justice; climate litigation; sustainable development

ABSTRACT: Quale dei diversi modelli teorici di giustizia intergenerazionale elaborati in ambito etico e giuridico ha trovato applicazione nei contenziosi climatici? Per rispondere a questa domanda, il presente contributo mette a confronto alcune delle principali ricostruzioni dottrinali avanzate negli scorsi decenni in materia di generazioni future, per poi verificare se e come queste siano state recepite dalle Corti nelle proprie decisioni. La tesi che si avanza è che, in prospettiva comparata, si contrappongano due impostazioni antitetiche: una visione ecocentrica, incentrata sulla tutela dei diritti collettivi delle generazioni future, ed una antropocentrica, basata sul godimento futuro delle libertà individuali delle generazioni presenti.

PAROLE CHIAVE: Generazioni future; equità intergenerazionale; responsabilità intergenerazionale; giustizia climatica; contenzioso climatico

SOMMARIO: 1. Etica e diritto davanti alla tempesta perfetta – 2. Modelli teorici di responsabilità intergenerazionale a confronto – 2.1. Chi sono le generazioni future? – 2.2. Diritti o doveri intergenerazionali? – 2.2.1. La teoria dei *planetary rights* – 2.2.2. La teoria della catena di obbligazioni – 3. I modelli teorici alla prova del contenzioso

*Ricercatore di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Genova. Mail: francesco.gallarati@unige.it. Il contributo è stato selezionato nell'ambito della call "Climate change: una prova 'estrema' per l'etica e per il diritto" ed è sottoposto a referaggio anonimo.





climatico – 3.1. Il caso *Generaciones Futuras* (Colombia) – 3.2. Il caso *Neubauer* (Germania) – 4. I diritti futuri delle generazioni presenti: un nuovo paradigma di giustizia intergenerazionale?

1. Etica e diritto davanti alla tempesta perfetta

Il cambiamento climatico non è solo un problema ambientale; è, con ogni probabilità, il più grande problema di giustizia del nostro tempo¹. In esso infatti convergono una tale quantità di questioni etiche e giuridiche tra loro correlate da provocare quella che Stephen Gardiner definisce una “tempesta morale perfetta”².

Da un lato, il cambiamento climatico solleva questioni di giustizia intragenerazionale, nella misura in cui le relative conseguenze colpiscono in maniera più grave i popoli che meno hanno contribuito a cagionarlo. Dall’altro lato – ed è su questo che si concentra il presente scritto – esso pone fondamentali questioni di giustizia intergenerazionale³, in quanto le emissioni di gas serra che ne sono responsabili, restando intrappolate in atmosfera per decenni o anche per secoli, proiettano i propri effetti sulle generazioni successive, le quali si trovano a subirne le conseguenze senza aver potuto godere, almeno direttamente, dei benefici ad esse connesse⁴.

Le difficoltà di affrontare, dal punto di vista etico, le questioni di giustizia intergenerazionale sollevate dal cambiamento climatico sono riconducibili, in ultima istanza, al problema della dispersione temporale delle cause e degli effetti del riscaldamento globale⁵. Il punto è che le conseguenze delle azioni (o delle inazioni) climatiche si manifestano a distanza di tempo: il riscaldamento globale che è già in atto, ed i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, è conseguenza delle emissioni rilasciate dalle generazioni passate. Pertanto, se oggi interrompessimo di emettere Co2 in atmosfera, ne subiremmo subito le perdite, in termini di maggiori costi dell’energia e di cambi di stile di vita, ma non ne trarremmo nell’immediato alcun beneficio, dato che gli effetti del cambiamento climatico continuerebbero a

¹ Per un inquadramento dei problemi di giustizia sollevati dal cambiamento climatico, nonché del concetto stesso di “giustizia climatica”, v. M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE Online*, 2, 2020, 1345 ss.; S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2021, 597 ss.

² S.M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011. Gli elementi essenziali di questa riflessione erano già stati anticipati dallo stesso autore in ID, *A Perfect Moral Storm: Climate Change, Intergenerational Ethics and the Problem of Moral Corruption*, in *Environmental Values*, 3, 2006, 397 ss. Nelle note che seguono, si farà riferimento in particolare a quest’ultimo contributo.

³ Per una illustrazione approfondita dei problemi di giustizia intergenerazionale sollevati dal cambiamento climatico, v. P. LAWRENCE, *Justice for Future Generations. Climate Change and International Law*, Cheltenham, 2014; H. SHUE, *Changing images of climate change: human rights and future generations*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 5, 2014, 50 ss.

⁴ Non bisogna dimenticare infatti che le generazioni presenti beneficiano dei gas a effetto serra emessi in passato, in quanto questi hanno contribuito a innalzare il loro tenore di vita. Analogamente, le generazioni future beneficeranno in parte degli effetti delle emissioni di Co2 prodotte dalle generazioni presenti. Il fatto, poi, che i benefici di queste emissioni siano distribuiti sproporzionatamente tra i popoli della terra, così come all’interno delle singole società nazionali, pone delle questioni di giustizia intragenerazionale, che fuoriescono dall’oggetto di questo contributo.

⁵ Questo tratto distintivo del tema climatico è stato evidenziato, tra gli altri, da M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 2021, 52 ss.; A. D’ALOIA, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *BioLaw Journal*, 2, 2019, 648.



manifestarsi. Viceversa, se rimanessimo inerti, continueremmo a godere i benefici di una società industriale, senza patire nell'immediato le conseguenze negative delle nostre scelte, che sarebbero differite nel tempo. Questa dissociazione tra cause ed effetti genera dunque un formidabile incentivo a non agire⁶.

Ancora più problematico sotto il profilo morale è l'effetto a catena che ogni mancata azione innesca, a causa della natura incrementale del cambiamento climatico. Poiché infatti ogni nuova particella di Co2 emessa in atmosfera va ad aggiungersi a quelle rilasciate in passato, l'inazione di una generazione non si limita a rimandare il problema, ma contribuisce ad aggravarlo. Sicché, in conseguenza dell'inerzia della generazione precedente, la generazione successiva viene a trovarsi in una situazione eticamente più difficile, dato che con l'aggravarsi del problema aumentano i costi dell'azione e, quindi, cresce l'incentivo a non agire⁷.

Se si provano a tradurre le questioni etiche sopra esposte in termini giuridici, non è difficile cogliere le implicazioni di questo ragionamento. A tale scopo, occorre considerare che il rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani non è univoco, ma è "bifronte"⁸: da una parte, il riscaldamento globale è causa della violazione di molti diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla salute, all'acqua, ecc.; dall'altra parte, le azioni adottate contro il cambiamento climatico limitano il godimento di quei diritti e libertà fondamentali che, in società non completamente decarbonizzate, implicano il rilascio di emissioni di Co2⁹.

Già oggi, il riscaldamento globale determina la lesione dei diritti fondamentali di milioni di persone e, secondo gli scenari descritti dall'IPCC, la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi anni, indipendentemente dalle contromisure prese dall'attuale generazione¹⁰. In questo contesto, adottare politiche climatiche restrittive significa, nell'immediato, limitare le libertà fondamentali dei cittadini senza la prospettiva di trarne un beneficio individuale o collettivo nel prossimo futuro¹¹. Allo stesso tempo, però, l'inazione dei decisori di oggi espone quelli di domani all'alternativa (o forse dovremmo dire al ricatto?) tra adottare restrizioni ancora più radicali delle libertà fondamentali o tramandare il problema alle generazioni successive¹².

⁶ È quello che lo stesso Stephen Gardiner definisce "The Problem of Intergenerational Buck Passing". V. S.M. GARDINER, *Protecting future generations: intergenerational buck-passing, theoretical ineptitude and a brief for a global core precautionary principle*, in J.C. TREMMEL (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 148 ss.

⁷ *Ivi*, 405.

⁸ Cfr. O.W. PEDERSEN, *The Janus-Head of Human Rights and Climate Change: Adaptation and Mitigation*, in *Nordic Journal of International Law*, 2011, 403 ss.

⁹ A scanso di equivoci, si noti per inciso che i diritti e le libertà che dipendono dalle emissioni di gas serra non sono soltanto le libertà economiche, ma anche quegli stessi diritti che sono colpiti direttamente dal cambiamento climatico: si pensi, ad esempio, alle conseguenze devastanti che un'interdizione assoluta e immediata dell'uso di combustibili fossili produrrebbe in termini di disponibilità di beni di prima necessità come prodotti alimentari e medicinali.

¹⁰ Cfr. IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, pubblicato a marzo 2023 e liberamente consultabile sul sito www.ipcc.ch.

¹¹ Questo genera un problema per quanto riguarda le tecniche di bilanciamento, su cui sia consentito rinviare a F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE Online*, 2, 2022, 1085 ss.

¹² Cfr. ancora S.M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm*, cit., 405 ss.



Come spezzare questo meccanismo perverso, prima che conduca l'umanità ad una ecatombe climatica?

Da tempo, la filosofia morale cerca di fornire risposte ai problemi di giustizia intergenerazionale in generale¹³ ed a quelli connessi alla giustizia climatica in particolare¹⁴. Queste riflessioni hanno influenzato anche la dottrina giuridica, trovando eco, a partire dalla fine degli anni '80, negli studi di diritto internazionale¹⁵. Più di recente, anche la dottrina costituzionalistica si è interessata a questi temi¹⁶, sollecitata anche dall'introduzione in numerosi testi costituzionali di concetti intergenerazionali come la sostenibilità o le generazioni future¹⁷. Le teorie formulate dagli autori che se ne sono occupati, tuttavia, per quanto raffinate e rigorose, si risolvevano necessariamente in speculazioni teoriche, in mancanza di dati positivi con i quali raffrontare i risultati di tali elaborazioni¹⁸.

Oggi è possibile compiere un passo avanti in questo discorso. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un'ampia diffusione di contenziosi climatici in tutto il mondo, molti dei quali segnati da argomentazioni di natura intergenerazionale¹⁹. Di particolare interesse per la prospettiva qui assunta sono i contenziosi

¹³ Una prima trattazione della questione intergenerazionale in prospettiva etica può essere rinvenuta già in J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, 1971, 284 ss.; trad. it. *Una teoria della giustizia*, Milano, 2017. Ma l'autore a cui si deve la prima formulazione compiuta di un'etica intergenerazionale è H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Francoforte, 1979; trad.it., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2002. Per un'esposizione delle diverse ricostruzioni proposte dalla filosofia morale alla questione della giustizia intergenerazionale, v. G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, 1995.

¹⁴ Tra i più importanti studi etici in materia climatica, si vedano gli scritti raccolti in S.M. GARDINER et al. (eds.), *Climate Ethics: Essential Readings*, Oxford, 2010; nonché i saggi di E.A. PAGE, *Climate Change, Justice and Future Generations*, Cheltenham, 2006; E.A. POSNER, D. WEISBACH, *Climate Change Justice*, Princeton, 2010; H. SHUE, *Climate Justice: Vulnerability and Protection*, Oxford, 2016.

¹⁵ Numerosi autori hanno declinato le questioni etiche relative alla responsabilità intergenerazionale nella prospettiva del diritto internazionale dell'ambiente. Oltre ai lavori di Edith Brown Weiss, su cui tornerà ampiamente *infra*, v. P. LAWRENCE, *Justice for Future Generations*, cit.; R.P. HISKES, *The human right to a green future: environmental rights and intergenerational justice*, Cambridge, 2009.

¹⁶ Sulla responsabilità intergenerazionale, nella dottrina costituzionale italiana un riferimento essenziale sono i lavori di R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; e A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. diritto*, Annali IX, 2016, 337 ss.; nonché la raccolta di scritti curata dai due autori: R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008. Più di recente, si vedano gli studi monografici di D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020; nonché da ultimo G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Firenze, 2022.

¹⁷ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. Pubbl. comp. eur.*, 1, 2016, 43 ss., osserva che «la sostenibilità costituisce ormai un "key concept" costituzionale che, al pari della sovranità, della democrazia, della *rule of law*, dell'uguaglianza e della libertà, si impone all'attenzione dei costituzionalisti». Con la legge costituzionale n. 1/2022 le "generazioni future" hanno fatto ingresso anche nella Costituzione italiana: sulle possibili conseguenze di questa innovazione v. D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 15, 2022, 181 ss.; L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 2022, 20 ss.

¹⁸ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 81.

¹⁹ Per una rassegna e sistematizzazione dei contenziosi climatici proposti a livello globale, un riferimento fondamentale sono i report pubblicati annualmente dal Grantham Research Institute on Climate Change and the





climatici c.d. “youth-led”, ovvero i contenziosi proposti da giovani o da bambini, in nome proprio o attraverso organizzazioni rappresentative dei loro interessi, allo scopo di denunciare le violazioni dei propri diritti in conseguenza del cambiamento climatico²⁰.

Non è obiettivo di questo articolo effettuare uno studio analitico di questi contenziosi, che sono già stati oggetto di diversi contributi²¹, anche su questa Rivista²². Quel che ci si propone nelle pagine che seguono è, invece, verificare se e come le ricostruzioni teoriche elaborate in ambito etico e giuridico siano state recepite nelle decisioni adottate dalle Corti investite di tali contenziosi. L’ipotesi che qui si avanza, in particolare, è che nel panorama comparato le Corti abbiano sposato declinazioni diverse – per certi versi contrapposte – dei principi di giustizia intergenerazionale, che riflettono le visioni antropocentriche o ecocentriche adottate dai rispettivi ordinamenti rispetto al rapporto tra uomo e ambiente.

Nel formulare questa tesi, nei prossimi paragrafi si procederà innanzitutto ad illustrare alcuni dei principali modelli di risposta ai problemi intergenerazionali teorizzati in ambito etico e giuridico, soffermandosi in particolare sulla dottrina dei *planetary rights* elaborata da Edith Brown Weiss²³ e sulla dottrina della catena di obbligazioni formulata da Axel Gosseries²⁴ (par. 2). In seguito, si analizzeranno due casi emblematici di contenzioso climatico, nei quali sembrano avere trovato recepimento alcuni degli argomenti delle suddette elaborazioni teoriche: il caso dell’Amazzonia in Colombia e il caso della Legge federale sul clima in Germania (par. 3). Infine, si illustreranno le ragioni per le quali, ad avviso di chi scrive, l’orientamento indicato dai giudici tedeschi, fondato sulla tutela intertemporale delle libertà fondamentali, rappresenta un modello di risposta convincente ai problemi transgenerazionali sollevati dal cambiamento climatico (par. 4).

Environment. Si veda in particolare l’ultimo report disponibile: “Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot”, pubblicato il 30 giugno 2022.

²⁰ Per la definizione di questa categoria di contenziosi, si v. E. DONGER, *Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization*, in *Transnational Environmental Law*, 2, 2022, 269-270.

²¹ Oltre al già citato scritto di E. DONGER, *Children and Youth*, cit., si v. anche L. SLOBODIAN, *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, 32, 2020, 569 ss.; L. PARKER ET AL., *When the Kids Put Climate Change on Trial: Youth-Focused Rights-Based Climate Litigation around the World*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 13, 2022, 64 ss.; K. SULYOK, *A rule of law revolution in future generations’ litigation – intergenerational equity and the rule of law in the Anthropocene* in *re:constitution Working Papers, Forum Transregionale Studien*, 14, 2023; D. SPENTZOU, *Climate change litigation as means to address intergenerational equity and climate change*, in *Queen Mary Law Journal*, 2, 2021, 153 ss.

²² V. l’interessante ricostruzione di S. FANNI, *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell’ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 203 ss.

²³ E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations. International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989.

²⁴ A. GOSSERIES, *On future generations’ future rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, 2008, 446 ss. Alcuni elementi di questa teoria erano già stati enunciati dallo stesso autore in A. GOSSERIES, *Penser la justice entra générations, De l’affaire Perruche à la réforme des retraites*, Parigi, 2004.





2. Modelli teorici di responsabilità intergenerazionale a confronto

Le riflessioni riguardanti la responsabilità intergenerazionale e le generazioni future sono talmente ampie ed eterogenee che non è possibile qui darne conto, neppure sinteticamente. Ci si limiterà pertanto ad enucleare alcuni punti problematici indispensabili ai fini della presente trattazione, in quanto consentono di fare emergere gli elementi distintivi dei due modelli teorici di risposta che qui si intendono analizzare. Per chiarezza espositiva, si raggrupperanno i suddetti aspetti problematici attorno a due quesiti: chi sono le generazioni future? (par. 2.1); a quale titolo siamo obbligati nei loro confronti? (par. 2.2).

Non ci si soffermerà, invece, sulla possibilità di fondare, su basi morali, un obbligo delle generazioni presenti nei confronti di quelle future. Come condivisibilmente osservato da Raffaele Bifulco, infatti, l'avvenuto riconoscimento della responsabilità intergenerazionale in numerosi documenti internazionali e costituzionali esime gli studiosi del diritto, in quanto tecnica sociale autonoma dalla morale, dall'onere di interrogarsi sulla questione preliminare del *se*, consentendo loro invece di concentrarsi sulla questione del *come* tutelare gli interessi delle generazioni future²⁵. Ed è appunto a questo interrogativo che ci si volge nelle pagine che seguono.

2.1. Chi sono le generazioni future?

Una prima difficoltà che s'incontra nell'affrontare, da una prospettiva giuridica, il tema della responsabilità intergenerazionale, è la definizione dei concetti di "generazioni" presenti e future²⁶. Come ricorda Massimo Luciani, questa difficoltà è dovuta all'ambiguità del termine "generazione", il cui significato racchiude in sé tanto ciò che è generato quanto ciò che è generabile, conducendo quindi ad operare un'indebita confusione tra soggetto "in atto" e soggetto "in potenza"²⁷.

D'altra parte, è osservazione di senso comune che le generazioni non si succedono le une alle altre in maniera lineare, ma si affiancano e si sovrappongono, cosicché in ogni momento storico coesistono sempre almeno due generazioni successive (è quello che in inglese si definisce *overlap*)²⁸. Non solo: l'idea stessa di distinguere nettamente una generazione dall'altra si rivela un'illusione, nel momento in cui si fuoriesce dalla relazione parentale genitore-figlio per estendere lo sguardo all'intera società²⁹. Quel che si verifica nella realtà sociale, più che ad una successione ordinata, assomiglia in effetti ad un flusso ininterrotto di generazioni che si susseguono senza soluzione di continuità³⁰.

²⁵ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 18-19 e 58 ss.

²⁶ Su questo tema, v. diffusamente A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. diritto*, Annali IX, 2016, 337 ss. Cfr. anche G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale*, cit., 35-37, il quale osserva che, nel linguaggio giuridico, l'aggettivo "generazionale" è sovente preceduto dai prefissi intra- o inter-, dove con il primo si intende il rapporto tra generazioni che si succedono "per sovrapposizione", mentre con il secondo quello tra generazioni che si succedono "per sostituzione". Di qui la scelta dell'autore di adoperare il termine "generazionale", senza prefissi, per includere entrambi le accezioni.

²⁷ M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 426.

²⁸ Su questo concetto, v. A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 455 ss.

²⁹ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, 2016, 52 ss.

³⁰ Cfr. S. CANEY, *Justice and Posterity*, in R. KANBUR, H. SHUE (eds.), *Climate Justice: Integrating Economics and Philosophy*, Oxford, 2018, 160-161.





Cosa deve intendersi, allora, per “generazioni” nell’ambito di una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale?

Alcuni autori, consapevoli delle ambiguità insite in tale concetto, hanno proposto di limitare l’applicazione dei principi di giustizia intergenerazionale alle sole persone che non sono ancora nate nel momento in cui ad esse si fa riferimento³¹.

Tale approccio, tuttavia, se può forse avere validità sul piano filosofico, non pare accettabile laddove si affronti la questione sotto il versante giuridico. Non si vede infatti perché un’obbligazione intertemporale (ad es. l’obbligo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050) dovrebbe valere solamente nei confronti di quelle persone che saranno in vita nel 2050, ma che non siano ancora nate nel momento in cui l’obbligazione viene riconosciuta. Si tratterebbe di una chiara disparità di trattamento, basata per di più su un dato del tutto accidentale (il fatto di essere nato o meno nel momento in cui viene affermata l’obbligazione). D’altra parte, l’analisi del contenzioso climatico mostra come, nella maggior parte dei casi, siano stati proprio i giovani o i bambini a fare valere le obbligazioni intertemporali gravanti sui decisori politici, talora anche agendo in rappresentanza (in quanto facenti parte) delle generazioni future³².

Dunque, perlomeno ai fini di questo contributo, si può ritenere che destinatari delle responsabilità intergenerazionali siano tutti coloro che vivranno nel futuro, indipendentemente dal fatto che siano nati o meno nel momento in cui tali doveri vengono affermati.

Un altro problema associato alla giustizia intergenerazionale è se le responsabilità delle generazioni presenti riguardino solamente le generazioni più prossime o anche quelle più lontane. A sostegno di una delimitazione dell’ambito soggettivo dei doveri intertemporali alle sole generazioni più vicine, viene da taluni fatto notare che solamente con queste ultime le generazioni presenti intrattengono un legame emozionale e morale e che, inoltre, solamente rispetto ad esse è possibile immaginare, con sufficiente precisione, desideri e necessità³³.

Anche queste tesi, però, se osservate dalla prospettiva giuridica, non sembrano accoglibili. Le diverse gradazioni d’intensità affettiva che ci legano alle generazioni successive, se possono rilevare dal punto di vista morale, non sembrano invece poter servire a delimitare la portata giuridica di un’obbligazione intergenerazionale che, nel momento in cui viene affermata sul piano positivo, deve ritenersi estesa ai componenti di tutte le generazioni successive, indipendentemente da quando queste vengano ad esistenza. D’altro canto, tutti i tentativi di individuare dei criteri oggettivi per delimitare la sfera di applicazione temporale di questi doveri, e quindi per giustificare una discriminazione tra chi viene prima e chi viene dopo, fanno riferimento a parametri del tutto opinabili. Ad esempio, con riferimento al cambiamento climatico, Simon Caney ha proposto di estendere la durata dei doveri di ciascuna

³¹ J.C. TREMMEL, *A Theory of Intergenerational Justice*, Londra, 2009, 19 ss.

³² Emblematico in questo senso è il contenzioso *Generaciones Futuras* definito dalla Corte Suprema della Colombia nel 2018, su cui si tornerà *infra*.

³³ Su queste posizioni anche A. SPADARO, *L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 72 ss. Per un’analisi e una confutazione delle argomentazioni in favore di una delimitazione temporale dell’efficacia giuridica degli obblighi intergenerazionali, v. A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., 337 ss.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 49 e 52 e 73 ss.





generazione fino a che perdurano gli effetti delle sue azioni³⁴; il che però, considerato che alcuni gas serra rimangono in atmosfera per centinaia di migliaia di anni, di fatto equivale a dire “per sempre”.

2.2. Diritti o doveri intergenerazionali?

Quanto finora sostenuto – ovvero che la responsabilità intergenerazionale riguarda tutti coloro che vivranno nel futuro, indipendentemente dal momento della loro nascita – è condiviso da entrambe le teorie che qui s’intendono prendere in esame³⁵, motivo per cui fino a questo momento non si è ritenuto utile introdurre una distinzione.

Le strade si separano invece nel momento in cui dal *chi* si passa al *perché*, ovvero quando ci si interroga sul fondamento giuridico dei doveri intergenerazionali; in altre parole, quando ci si chiede in base a quale titolo giuridico le generazioni presenti siano obbligate nei confronti di quelle future. Sul punto, le numerose dottrine avanzate sul piano teorico possono essere suddivise in due macrocategorie, a seconda che configurino le generazioni future come titolari di diritti, oppure affermino l’esistenza di doveri delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, senza però attribuire a queste ultime dei correlativi diritti.

Le due teorie che di seguito si prendono in esame offrono una esemplificazione di questi due distinti approcci teorici, l’una riconoscendo le generazioni future come titolari di diritti planetari (par. 2.2.1), l’altra raffigurando la responsabilità intergenerazionale come una catena di obbligazioni tra generazioni successive (par. 2.2.2).

2.2.1. La teoria dei *planetary rights*

Le teorie che prevedono l’attribuzione di diritti soggettivi in favore delle generazioni future hanno attirato grande attenzione e raccolto numerosi proseliti nella letteratura giuridica³⁶, vuoi per la forza simbolica riconosciuta alla categoria dei “diritti”, vuoi, come è stato osservato, per una tendenza “irenica” che spesso porta a leggere l’intero diritto costituzionale in chiave di diritti³⁷.

Nonostante la loro diffusione, queste teorie si trovano, da sempre, a doversi confrontare con problemi di non facile soluzione, che attengono principalmente alle obiezioni della non-esistenza e della non-identità³⁸.

La prima di queste obiezioni si basa sull’assunto che le persone appartenenti alle generazioni future non possano essere titolari di diritti in quanto non esistono; trattandosi cioè di soggetti soltanto “in

³⁴ S. CANEY, *Justice and Posterity*, cit., 163.

³⁵ Cfr. in particolare E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit., 97.

³⁶ Tra le prime e più note voci a favore del riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future, v. R. ELLIOT, *The Rights of Future People*, in *Journal of Applied Philosophy*, 6, 1989, 159 ss.; J. FEINBERG, *The Rights of Animals and Unborn Generations*, in E. PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities to Future Generations: Environmental Ethics*, Buffalo, 1981, 139 ss.; E. PARTRIDGE, *On the Rights of Future Generations*, in D. SCHERER (ed.), *Upstream/downstream: Issues in Environmental Ethics*, Philadelphia, 1990.

³⁷ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 428.

³⁸ Per un’approfondita disamina di queste e di altre obiezioni mosse alla teoria dei diritti delle generazioni future, v. A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., 366 ss.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 44 ss.



potenza”, essi saranno titolari di diritti nel momento in cui nasceranno, ma non essendo possibile prevedere se e quando ciò accadrà, non possono essere ritenuti titolari di diritti nel presente³⁹.

La seconda obiezione, che si basa sul paradosso formulato da Derek Parfit, consiste nel negare che le persone future possano dolersi delle azioni delle generazioni presenti, perché senza quelle azioni quelle stesse persone non sarebbero mai nate. La tesi di Parfit si fonda sulla premessa che le azioni presenti influiscono sull'identità dei soggetti che vivranno nel futuro, per cui anche una decisione irresponsabile di una generazione precedente non potrà mai ritenersi lesiva dei diritti degli appartenenti alle generazioni successive, dato che, in sua assenza, quei soggetti non esisterebbero⁴⁰.

I sostenitori della configurabilità dei diritti delle generazioni future hanno risposto a queste obiezioni attraverso argomentazioni diverse e articolate. In questa sede, per le ragioni sopra indicate, ci si concentrerà sulla dottrina dei *planetary rights*, formulata dalla giurista americana Edith Brown Weiss nel saggio *In Fairness to Future Generations* del 1989⁴¹ e poi ripresa in successivi scritti⁴².

Questa dottrina muove dalla convinzione che ogni teoria di giustizia intergenerazionale in ambito ambientale debba fondarsi su due ordini di relazioni: «la nostra relazione con le altre generazioni della nostra specie e la nostra relazione con il sistema naturale di cui siamo parte»⁴³. Muovendo da queste premesse, l'autrice qualifica il pianeta come patrimonio comune di tutta l'umanità e sostiene che ciascuna generazione sia, allo stesso tempo, custode (*trustee*) e beneficiaria delle risorse naturali⁴⁴. Più precisamente, questa teoria ritiene che ogni generazione sia titolare di un insieme di diritti e obblighi planetari, che consistono da un lato nel diritto di ricevere il pianeta in condizioni non peggiori rispetto alla generazione precedente e, dall'altro, nell'obbligo di preservarlo in modo che anche le generazioni successive possano beneficiare delle stesse opportunità di quelle precedenti⁴⁵.

L'elemento caratterizzante di questa dottrina è che i diritti planetari ivi affermati non sono diritti individuali⁴⁶, ma *group rights*, ovvero diritti che appartengono collettivamente a ciascuna generazione, indipendentemente dal numero e dall'identità degli individui che la compongono⁴⁷. Si tratta cioè di diritti collettivi che non riguardano le relazioni tra gli individui delle diverse generazioni, ma tra le diverse generazioni che compongono la comunità umana⁴⁸.

La natura collettiva dei diritti planetari consente alla teoria in questione di non incorrere nelle obiezioni della non-esistenza e della non-identità, in quanto il riconoscimento di tali diritti prescinde dalla

³⁹ La più nota formulazione di questa obiezione si deve a W. BECKERMAN, J. PASEK, *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001; W. BECKERMAN, *The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice*, in J.C. TREMMEL (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, cit., 53 ss.

⁴⁰ D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1987; trad.it. *Ragioni e Persone*, Milano, 1989.

⁴¹ E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit.

⁴² Si fa riferimento in particolare a E.B. WEISS, *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *American Journal of International Law*, 84, 1990, 198 ss.

⁴³ E.B. WEISS, *Our Rights and Obligations*, cit., 199. Traduzione libera.

⁴⁴ E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit., 17.

⁴⁵ *Ivi*, 95.

⁴⁶ Si noti però che, secondo l'Autrice, questi diritti planetari, nel momento in cui sono detenuti da soggetti viventi, in quanto parte della generazione presente, si traducono in diritti individuali, che possono essere fatti valere singolarmente dai rispettivi titolari. Cfr. E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit., 97.

⁴⁷ *Ivi*, 96.

⁴⁸ *Ibidem*.



possibilità di identificare i relativi titolari⁴⁹. Tuttavia, questo medesimo fatto rende la suesposta concezione difficilmente esportabile in ordinamenti di impostazione liberale, come quelli europei, dove i diritti sono tradizionalmente concepiti come pretese individuali suscettibili di essere fatte valere da soggetti determinati. Viceversa, questa teoria è compatibile con una visione comunitaristica dei diritti⁵⁰ o persino con l'attribuzione di diritti a soggetti non umani⁵¹.

2.2.2. La teoria della catena di obbligazioni

Un diverso approccio al tema della responsabilità intergenerazionale è adottato da quelle ricostruzioni che tendono ad impostare i rapporti tra generazioni in termini “deontici”⁵², ossia attraverso l'affermazione di doveri delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, in assenza di un correlativo diritto associato a queste ultime⁵³.

Se si ammette – come generalmente viene ammesso⁵⁴ – che non tutti gli obblighi presuppongono l'esistenza di un diritto, e che è possibile affermare l'esistenza di un obbligo senza che si conosca (né sia possibile conoscere) l'identità del relativo beneficiario, queste impostazioni hanno sicuramente il merito di non suscitare i problemi etico-giuridici insiti nell'attribuzione di diritti in capo a soggetti futuri. D'altro canto, però, esse si prestano ad un altro ordine di critiche, in ragione della minore forza morale e giuridica generalmente associata alla categoria dei doveri⁵⁵. In questo senso, infatti, in dottrina viene spesso osservato che i diritti possiedono una maggiore rilevanza simbolica e che alla loro violazione

⁴⁹ Così la stessa E.B. WEISS, *Our Rights and Obligations*, cit., 205. Cfr. anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 57.

⁵⁰ Ci si riferisce alla corrente di pensiero volta a configurare dei diritti collettivi in capo ad interi popoli o addirittura all'intera umanità. A questa categoria diversi autori, anche in Italia, riconducono i diritti ambientali. Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015, 81.

⁵¹ Cfr. in questo senso anche A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 365.

⁵² Sulle basi etiche dell'impostazione “deontica”, v. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità*, cit., 68 ss. Sulla diffusione del modello “deontico” nelle costituzioni europee, v. E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della costituzione italiana*, in S. LANNI, (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, 126 ss. e spec. 131, il quale osserva che «il costituzionalismo ambientale europeo si connota per la prevalenza della dimensione “deontica”, rispetto all'affermazione di un diritto soggettivo all'ambiente, che appare allo stato regressiva».

⁵³ La necessità di guardare al tema della solidarietà intergenerazionale dalla prospettiva dei “doveri”, anziché da quella – talvolta abusata – dei “diritti”, nella dottrina italiana è sostenuta tra gli altri da F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, 158-159; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 92; L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. PANTALONE, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, in *Il diritto dell'economia*, num. mon., 2021, 35 ss.

⁵⁴ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 165 ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 342.

⁵⁵ Sul punto, è da condividere quanto osservato da D. PORENA, *Il principio della sostenibilità*, cit., 306: «Se difatti, è da un lato vero che la logica dei “diritti” rischia, talora, di generare conclusioni non meno retoriche di quelle cui può condurre la mera enunciazione di un dovere di responsabilità nei confronti delle future generazioni, è inappagante, dall'altro lato, la riduzione delle posizioni riconoscibili alle future generazioni al mero rango di aspettative ineluttabilmente condizionate al contesto socio- economico del futuro».





conseguono solitamente l'attivazione di rimedi più efficaci⁵⁶. Come ricorda Antonio D'Aloia, inoltre, i diritti sono qualcosa di più di una mera pretesa individuale: sono «anche “argomenti” di un bilanciamento tra interessi, sono materiali costitutivi di un ordine assiologico e normativo, sono prodotti giuridici e culturali a formazione progressiva»⁵⁷.

Di qui il tentativo di alcuni autori di elaborare una teoria che, pur senza incorrere nelle problematiche etico-giuridiche sottese all'attribuzione di diritti – individuali o collettivi – a soggetti futuri, non abbandoni il linguaggio e lo strumentario proprio dei diritti fondamentali.

Il tentativo più riuscito in questa direzione può rinvenirsi, ad avviso di chi scrive, nella teoria della catena di obbligazioni, formulata da Richard Howarth nel 1992⁵⁸ e perfezionata da Axel Gosseries nel 2008⁵⁹. Questa teoria si basa sull'osservazione, a cui si è accennato in precedenza, che le generazioni non si susseguono in maniera lineare, ma si sovrappongono parzialmente (*overlap*), per cui, in ogni dato momento, almeno due successive generazioni coesistono. Date queste premesse, la teoria in questione propone di considerare che ciascuna generazione abbia un obbligo nei confronti della generazione successiva con la quale si sovrappone e che, di converso, ciascuna generazione abbia un diritto nei confronti della generazione precedente⁶⁰.

Schematizzando, supponiamo che la generazione A coesista con la generazione B, e che a sua volta quest'ultima coesista con la generazione C, ma che le generazioni A e C non si sovrappongano nemmeno parzialmente⁶¹. In questa situazione, le obiezioni della non-esistenza e della non-identità impediscono di attribuire diritti alla generazione C nei confronti della generazione A, in quanto, per tutta l'esistenza di quest'ultima, i componenti della generazione C ancora non sono nati⁶². Nulla però impedisce di attribuire ai componenti della generazione B un diritto intertemporale nei confronti della generazione A, dato che questi non sono soggetti “in potenza”, ma sono persone in carne ed ossa⁶³.

Così facendo, a prima vista, l'estensione temporale delle obbligazioni intertemporali potrebbe sembrare limitata alla sola vita della generazione immediatamente successiva, lasciando quindi senza tutela quelle problematiche i cui effetti si propaghino oltre la durata di una vita umana⁶⁴. In realtà, a questo problema la teoria in esame pone rimedio attraverso quella che Gosseries chiama la “strategia transitiva”⁶⁵. Questa strategia consiste nell'attribuire alla generazione B il diritto di pretendere da A non solo che adempia ai propri doveri nei suoi confronti, ma anche che non agisca in maniera tale da

⁵⁶ La stessa E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit., 101, per motivare l'insufficienza di una teoria intergenerazionale basata soltanto sulle obbligazioni, osservava che i diritti «carry much greater moral force than do obligations and encourage parties to protest when they are not being respected».

⁵⁷ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 374-375.

⁵⁸ R.B. HOWARTH, *Intergenerational justice and the chain of obligation*, in *Environmental Values*, 1, 1992, 133 ss.

⁵⁹ A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 446 ss.

⁶⁰ A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 463.

⁶¹ Per schematizzazioni analoghe, v. G. BOS, *A chain of status. Long-term responsibility in the context of human rights*, in G. BOS, M. DÜWELL (eds.), *Human Rights and Sustainability. Moral responsibilities for the future*, Abingdon, 2016, 108.

⁶² A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 462.

⁶³ Cfr. R.B. HOWARTH, *Intergenerational justice*, cit., 135.

⁶⁴ Tipico esempio è quello delle scorie nucleari, che possono produrre effetti negativi anche a notevole distanza di tempo da quando sono state generate. Sul punto v. G. PONTARA, *La responsabilità nei confronti delle generazioni future: l'approccio etico-filosofico*, in S. SCAMUZZI (a cura di), *Costituzioni razionalità ambiente*, Torino, 1994, 36.

⁶⁵ A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 461 ss.





rendere impossibile o eccessivamente difficile per B adempiere ai propri doveri nei confronti di C. In questo modo, attraverso una catena di obbligazioni transgenerazionali, ai componenti della generazione più giovane viene attribuita la possibilità di farsi garanti delle obbligazioni assunte dalle generazioni presenti anche nei confronti di generazioni remote⁶⁶.

Come si può notare, la teoria in esame differisce sostanzialmente da quella esposta in precedenza per almeno tre motivi: in primo luogo, essa non configura i diritti intergenerazionali come facenti capo ad una collettività indefinita, bensì come diritti individuali attribuiti ai componenti di ciascuna generazione. In secondo luogo, non attribuisce diritti a soggetti non nati, ma a persone reali, che ne divengono titolari al momento della nascita. Da ultimo, questa teoria non impone a ciascuna generazione di trasmettere il pianeta (almeno) nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, bensì si preoccupa di realizzare un'equa distribuzione degli oneri scaturenti dall'obbligazione intergenerazionale, in modo che ciascuna generazione possa adempiere ai propri doveri senza essere costretta ad autoimporsi restrizioni eccessive nel godimento dei propri diritti⁶⁷.

Sulle implicazioni che siffatta ricostruzione potrebbe avere sul diritto in generale, e sul diritto costituzionale in particolare, si tornerà nelle conclusioni, dopo avere analizzato, nel prossimo paragrafo, i due casi di contenzioso climatico nei quali le teorie appena esposte hanno trovato concretizzazione.

3. I modelli teorici alla prova del contenzioso climatico

Come osservato precedentemente, il contenzioso climatico offre un buon punto di osservazione per valutare i risvolti pratici dei diversi modelli teorici di giustizia intergenerazionale, quando cioè, per così dire, si passa dalla *ethics in the books* alla *ethics in action*.

Trattandosi di un fenomeno globale per estensione, ma i cui maggiori risultati si sono prodotti sul piano nazionale, la prospettiva disciplinare più adeguata per comprendere le implicazioni delle differenti pronunce è quella del diritto comparato; segnatamente, del diritto *costituzionale* comparato laddove, come nella fattispecie, si tratti di analizzare contenziosi chiaramente di "tono costituzionale"⁶⁸. È dunque da questo angolo visuale che si procederà di seguito ad esaminare i due casi selezionati per la comparazione: il caso *Generaciones Futuras v Minambiente* in Colombia (par. 3.1) e il caso *Neubauer* in Germania (par. 3.2).

⁶⁶ Cfr. R.B. HOWARTH, *Intergenerational justice*, cit., 135, il quale osserva: «The children of today are not future contingencies but rather flesh and blood, and justice requires us to provide for their needs and desires. Amongst their needs is the obligation to provide for the welfare of their children, who may be contingent today but will be actual to their parents. In creating a world that provides reduced living standards for our descendants fifty or one hundred years into the future, we may not be harming these particular individuals since their identities have yet to be determined. But we are harming our children by compromising their ability to fulfill their moral obligations while maintaining a favourable way of life for themselves. A generalization of this argument [...] shows that the responsibility of one generation to provide for the next defines a chain of obligation that extends into the indefinite future. To the extent that principles of justice require equal treatment for contemporaries, they require equal treatment for future generations as well».

⁶⁷ A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, cit., 462-463.

⁶⁸ Per il concetto di "contenzioso climatico di tono costituzionale" si rinvia a F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 157 ss.





3.1 Il caso *Generaciones Futuras* (Colombia)

Il primo caso⁶⁹, definito dalla Corte Suprema della Colombia nel 2018, riguardava una *acción de tutela* (una forma di *amparo*) proposta da un gruppo di giovani di età compresa tra 7 e 25 anni, i quali lamentavano la violazione dei propri diritti costituzionali in conseguenza dell'inadempimento, da parte dello Stato colombiano, degli impegni di riduzione della deforestazione dell'Amazzonia assunti a livello nazionale e internazionale.

La sentenza ha avuto grande risonanza in dottrina⁷⁰, soprattutto nella parte in cui ha riconosciuto (senza, peraltro, che le parti lo avessero chiesto) l'Amazzonia colombiana come «sujeto de derechos»⁷¹. Ai fini di questo contributo, interessa però soffermarsi sulle parti della sentenza nelle quali la Corte ha affrontato il tema dei diritti delle future generazioni.

In realtà, anche questo tema non era stato sollevato dai ricorrenti, i quali avevano formulato le proprie argomentazioni secondo uno schema piuttosto usuale nei contenziosi climatici *youth-led*. Essi infatti sostenevano di avere l'aspettativa, in ragione della loro giovane età, di trascorrere la parte centrale della propria vita nel periodo compreso tra il 2041 e il 2070, quando, in base agli studi scientifici, si prevedeva che la temperatura media in Colombia sarebbe aumentata di oltre 1,5°C. Essi quindi ritenevano che lo Stato colombiano, non assumendo iniziative adeguate per contrastare la deforestazione dell'Amazzonia, stesse contribuendo a cagionare le violazioni dei diritti fondamentali a cui essi, nel futuro, sarebbero stati esposti in conseguenza del cambiamento climatico⁷².

Nella sua decisione, la Corte si discosta dall'itinerario argomentativo dei ricorrenti, per concentrarsi invece sulla questione della configurabilità di diritti delle generazioni future ai sensi dell'ordinamento colombiano⁷³. Tale riflessione si inserisce all'interno di una critica radicale mossa dalla sentenza al modello «antropocentrico ed egoista» del costituzionalismo liberale⁷⁴, alla quale essa contrappone la «ideologia» ecocentrica⁷⁵ alla base del nuovo modello di «Costituzione ecologica»⁷⁶. In questo quadro, i diritti delle generazioni future vengono concepiti come parte di un più ampio processo di estensione dell'ambito di protezione dei diritti fondamentali, i quali, per la Corte, non devono limitarsi a tutelare gli interessi degli individui, ma devono avere riguardo anche alle altre persone che vivono nel pianeta, alle altre specie animali e vegetali, nonché – aggiunge la Corte – ai «soggetti non nati»⁷⁷.

⁶⁹ Suprema Corte de Justicia, STC4360-2018, *Generaciones Futuras v Minambiente*.

⁷⁰ Tra i numerosi commenti di questa sentenza, v. C. BUSTOS, V. ROZO-ÁNGEL, G. ESLAVA-BEJARANO, *Protecting the rights of future generations through climate litigation: lessons from the struggle against deforestation in the Colombian Amazon*, in C. HENRY, J. ROCKSTRÖM, N. STERN (eds.), *Standing up for a Sustainable World. Voices of Change*, Cheltenham, 2020, 163 ss.; P.A. ACOSTA ALVARADO, D. RIVAS-RAMIREZ, *A Milestone in Environmental and Future Generations' Rights Protection: Recent Legal Developments before the Colombian Supreme Court*, in *Journal of Environmental Law*, 3, 2018, 519 ss.; A. PELIZZON, *An Intergenerational Ecological Jurisprudence: The Supreme Court of Colombia and the Rights of the Amazon Rainforest*, in *Law, Technology and Humans*, 2020, 33 ss.

⁷¹ Paragrafo 14.

⁷² Le argomentazioni dei ricorrenti sono espone nel paragrafo 2 della sentenza.

⁷³ Per la verità, la soluzione di tale questione non era necessaria ai fini della decisione, dato che, in base alla sentenza, i ricorrenti erano legittimati ad agire in nome proprio per la violazione di propri diritti fondamentali.

⁷⁴ Paragrafo 4.

⁷⁵ Paragrafo 5.

⁷⁶ Paragrafo 7.

⁷⁷ Paragrafo 5.2.





Particolarmente significativo è il passaggio della sentenza nel quale la Corte Suprema colombiana, con parole sorprendentemente simili a quelle utilizzate da Edith Brown Weiss nel saggio sopra citato⁷⁸, individua il fondamento dei diritti delle generazioni future da un lato nel «dovere etico di solidarietà della specie» e, dall'altro, nel «valore intrinseco della natura», di cui le generazioni future fanno parte⁷⁹. Da tale duplice rapporto la Corte deriva una relazione giuridica di diritti-doveri tra generazioni, in virtù della quale sulle generazioni presenti gravano obblighi di «cura e custodia dei beni naturali e del mondo umano futuro»⁸⁰, mentre in capo alle generazioni future è configurato il diritto «di beneficiare delle stesse condizioni ambientali godute da noi»⁸¹.

Quanto alla natura giuridica di questi diritti, la Corte è chiara nel ricondurli alla categoria dei «diritti collettivi»⁸². Ed infatti, nella fattispecie, essa riconosce sì la violazione dei diritti dei ricorrenti, ma non in quanto individui bensì in quanto parte di una comunità più ampia che ricomprende «tutti gli abitanti del territorio nazionale, tanto per le generazioni presenti quanto per quelle future»⁸³, nonché nell'ambito di un rapporto di solidarietà che si estende a «tutte le popolazioni del globo terracqueo, compresi gli ecosistemi e tutti gli esseri viventi»⁸⁴.

Riepilogando, si può notare come la visione adottata dal giudice colombiano presenti numerosi punti di contatto con la teoria dei diritti planetari esposta in precedenza. Innanzitutto, il fondamento della responsabilità intergenerazionale viene, in entrambe le ricostruzioni, individuato in una duplice relazione di solidarietà (i) tra le generazioni della specie umana e (ii) tra queste e la natura di cui l'uomo fa parte. Questo si traduce in un rapporto obbligatorio intergenerazionale, in cui alle generazioni future è attribuito il diritto collettivo di poter beneficiare delle stesse condizioni ambientali di cui hanno usufruito le generazioni presenti e, di converso, queste ultime sono investite di obblighi di cura e custodia del pianeta a vantaggio delle generazioni future.

Rispetto alla proposta avanzata da Edith Brown Weiss nel 1989, le argomentazioni adottate, trent'anni dopo, dalla Corte Suprema colombiana si connotano per un atteggiamento più marcatamente ecocentrico, figlio anche del contesto culturale che fa da sfondo al nuovo costituzionalismo andino⁸⁵. Elementi di ecocentrismo, tuttavia, non erano assenti anche nella riflessione della giurista americana, che in alcuni punti della propria teoria aveva fatto riferimento all'esistenza di obblighi di solidarietà e di giustizia che prescindono dall'individuazione di una controparte umana⁸⁶. Non sembra pertanto scorretto affermare che, già nella teoria dei diritti planetari, fossero presenti le basi per una lettura ecocentrica dei rapporti intergenerazionali, che nella sentenza colombiana ha trovato compimento.

⁷⁸ E.B. WEISS, *Our Rights and Obligations*, cit., 199.

⁷⁹ Paragrafo 5.3.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Paragrafo 5.2.

⁸² Paragrafo 8.

⁸³ Paragrafo 11.

⁸⁴ Paragrafo 11.3.

⁸⁵ Su cui v. S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019.

⁸⁶ Cfr. E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit., 23, dove l'autrice afferma: «Even if we knew that we were the last generation of the human community to live on earth, it is still not clear that we would have the right to desecrate it, or to destroy it, since the human community is, in the end, only part of a much larger natural system, which we can use for our own benefit but must also pass on to others».



3.2. Il caso *Neubauer* (Germania)

Il secondo caso preso in esame è la storica decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco, pronunciata nel marzo 2021, che ha decretato la parziale illegittimità costituzionale della legge federale sul clima (KSG)⁸⁷. La pronuncia in questione è molto nota ed è stata oggetto di approfonditi commenti⁸⁸, anche da parte della dottrina italiana⁸⁹. In questa sede, pertanto, ci si soffermerà soltanto sugli aspetti che attengono specificamente alla responsabilità intergenerazionale.

Ad opinione di chi scrive, il ragionamento del *Bundesverfassungsgericht* riguardo al rapporto tra generazioni presenti e future al cospetto del cambiamento climatico può essere riassunto in quattro proposizioni fondamentali:

- 1) Le generazioni future non sono titolari di diritti fondamentali;
- 2) Sullo Stato gravano obblighi intergenerazionali anche nei confronti delle generazioni future;
- 3) Gli oneri connessi all'adempimento degli obblighi intergenerazionali devono essere distribuiti equamente tra le generazioni;
- 4) Una iniqua distribuzione intergenerazionale di tali oneri comporta una lesione anticipata del godimento futuro dei diritti delle generazioni presenti.

1) Il primo assunto si trova ribadito in più passaggi della sentenza: una prima volta nel paragrafo 109, dove la Corte – dopo avere affermato che i ricorrenti sono legittimati a proporre il ricorso, in quanto “attualmente” (*gegenwärtig*) colpiti nei loro diritti fondamentali⁹⁰ – precisa però che «i ricorrenti non stanno affermando i diritti di persone non nate o persino di intere generazioni, nessuno dei quali gode di diritti fondamentali soggettivi», bensì «stanno invocando i propri diritti fondamentali»⁹¹.

La Corte torna poi sul punto nel paragrafo 146, dove afferma che il dovere di protezione della vita e dell'integrità fisica scaturente dall'art. 2(2) GG – che nella sua proiezione intergenerazionale comprende anche il dovere di proteggere le generazioni future – presenta «una dimensione esclusivamente oggettiva, perché le generazioni future – nel loro insieme o come somma di individui non ancora nati – non sono ancora titolari di alcun diritto fondamentale nel presente»⁹².

⁸⁷ Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss des Ersten Senats, 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18–1BvR78/20–1BvR96/20–1BvR288/20, pubblicata il 29 aprile 2021.

⁸⁸ Per alcuni primi commenti della dottrina tedesca, si rinvia al dibattito “Der Klimabeschluss des BVerfG”, promosso da verfassungsblog.de, consultabile all'indirizzo <https://verfassungsblog.de/category/debates/der-klimabeschluss-des-bverfg/>. Tra i contributi più rilevanti ai fini della prospettiva che qui interessa, si segnalano in particolare A.J. SAIGER, *The Constitution Speaks in the Future Tense – On the Constitutional Complaints Against the Federal Climate Change Act*, 29.04.2021; K. RATH, M. BENNER, *Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit?: Die Relevanz des Klimaschutz-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts für andere Rechtsgebiete mit intergenerationaler Bedeutung*, 7.5.2021; C. CALLIESS, “Elfes” Revisited? – *Der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts*, 25.05.2021; M. BREUER, *Die Freiheit der Anderen*, 18.05.2021.

⁸⁹ Tra i primi commenti della dottrina italiana, v. R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in lacostituzione.info, 30 aprile 2021; J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti Supreme e Salute*, 1, 2022, 47 ss.; A. DE PETRIS, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in *CERIDAP*, 4, 2021, 127 ss.

⁹⁰ Paragrafo 108.

⁹¹ Paragrafo 109.

⁹² Paragrafo 146.



2) Se da un lato la Corte nega la configurabilità di diritti fondamentali in capo alle generazioni future, sia come singoli sia come “gruppi”, essa mostra invece di non avere reticenze nell’affermare l’esistenza di un dovere dello Stato di proteggere le generazioni future. La sentenza, infatti, riconosce in più punti l’esistenza di un siffatto dovere, il cui fondamento viene rinvenuto da un lato nell’obbligo di protezione insito nella dimensione oggettiva dell’art. 2(2) GG⁹³; dall’altro lato, nell’art. 20a GG, il cui mandato di protezione oggettivo, per la Corte, comprende la necessità di «trattare le basi naturali della vita con tale cura e di lasciarle in condizioni tali che le generazioni future che desiderano continuare a preservarle non siano costrette a praticare un’astinenza radicale»⁹⁴.

3) Se le due proposizioni finora esaminate sono in linea con la giurisprudenza precedente del Tribunale costituzionale, è invece nelle ultime due proposizioni che si coglie la portata storica della decisione in commento.

Con la terza proposizione, in particolare, la Corte offre una lettura innovativa del principio di proporzionalità, che essa declina per la prima volta in termini intergenerazionali⁹⁵. La Corte afferma infatti che gli oneri connessi all’adempimento delle obbligazioni intergenerazionali devono essere distribuiti equamente tra le generazioni e non possono essere scaricati unilateralmente sul futuro, pena la violazione del principio di proporzionalità⁹⁶. Nella fattispecie, questo la porta a concludere che «non si deve permettere a una generazione di consumare grandi porzioni del budget di Co2, sostenendo una quota relativamente minore dello sforzo di riduzione, se ciò comporta lasciare alle generazioni successive un drastico onere di riduzione ed esporre le loro vite a gravi perdite di libertà»⁹⁷.

4) Ma è soprattutto la quarta e ultima proposizione ad introdurre un elemento di rottura con la giurisprudenza precedente del *Bundesverfassungsgericht*, le cui conseguenze potrebbero estendersi nei prossimi anni ben al di là del settore ambientale⁹⁸. La Corte, infatti, con un’operazione tanto astuta quanto ardita, dopo avere respinto le eccezioni di incostituzionalità della legge federale per violazione dei doveri di protezione di cui agli artt. 2(2) e 14 GG, passa a sindacare la legittimità della legge stessa rispetto alle libertà protette dall’art. 2(1) GG, il che le consente di utilizzare il metro di giudizio ben più incisivo previsto per la violazione di queste ultime⁹⁹.

Non è questa la sede per esaminare le perplessità che questa operazione ha suscitato nella dottrina¹⁰⁰. Quel che interessa sottolineare, ai fini di questo contributo, è che per fare ciò la Corte ha introdotto due concetti fino ad allora sconosciuti alla dogmatica tedesca.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Paragrafo 193.

⁹⁵ Cfr. A. DE PRETIS, *Protezione del clima*, cit., 137.

⁹⁶ Paragrafo 192

⁹⁷ Paragrafo 192.

⁹⁸ Cfr. in questo senso K. RATH, M. BENNER, *Ein Grundrecht*, cit.

⁹⁹ Per fare ciò, la Corte fa ricorso alla dottrina *Elfes*, elaborata nel 1957 nella decisione BVerfG 6, 32, in base alla quale l’ambito di applicazione del dovere di protezione di cui all’art. 2(1) GG ricomprende tutte le libertà nelle quali si sviluppa la persona umana, anche se non espressamente protette dalla Legge fondamentale.

¹⁰⁰ Diversi autori hanno sollevato perplessità in ordine al fatto che il BVerfG abbia utilizzato la dottrina *Elfes* per fare valere, attraverso il ricorso diretto di costituzionalità, la violazione del mandato di protezione affermato dall’art. 20a GG, in questo modo “soggettivizzando” un obbligo che, in base al diritto costituzionale tedesco, ha natura oggettiva. In questo senso, v. C. MÖLLERS, N. WEINBERG, *Die Klimaschutzentscheidung des*





Il primo concetto è quello di “effetto di interferenza anticipata” (*eingriffsähnliche Vorwirkung*)¹⁰¹, il quale consiste nel configurare una violazione anticipata di una libertà fondamentale, quando una determinata azione (o inazione) nel presente abbia l’effetto di rendere inevitabile l’adozione nel futuro di misure restrittive di tale libertà per adempiere agli obblighi costituzionali gravanti sullo Stato; il che si verifica in particolare quando, come nel caso delle emissioni di Co2, l’azione in questione produca effetti irreversibili¹⁰².

La seconda innovazione consiste nel configurare i diritti fondamentali come “garanzia intertemporale delle libertà” (*Intertemporale Freiheitssicherung*)¹⁰³: in base a questa nuova concezione, i diritti fondamentali impongono allo Stato di salvaguardare le libertà “nel tempo” (*über die Zeit*) e di distribuire proporzionalmente le opportunità associate alla libertà tra le generazioni¹⁰⁴. Di modo che, ove il legislatore, come nel caso oggetto della sentenza in esame, scarichi gli oneri di riduzione delle emissioni di Co2 sul futuro, questo si traduce in una violazione anticipata di quelle libertà fondamentali il cui esercizio coinvolga l’emissione di Co2, le quali andranno incontro nel futuro a restrizioni severe per adempiere all’obbligo costituzionale di raggiungere la neutralità climatica¹⁰⁵.

Per concludere, è importante sottolineare che l’obbligo intergenerazionale di salvaguardare le libertà nel tempo, che la Corte deriva dall’art. 2(1) GG, non ha – a differenza, come si è detto, degli obblighi scaturenti dagli artt. 2(2) e 20a GG – natura oggettiva, ma soggettiva¹⁰⁶. Questo significa che all’affermazione di tale obbligo corrisponde il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo a soggetti determinati, che hanno la possibilità di farlo valere anche attraverso un ricorso diretto di costituzionalità. Questi soggetti, per i motivi sopra esposti, non sono né potrebbero essere le generazioni future, che nel diritto tedesco non sono titolari di diritti, bensì individui appartenenti alla generazione presente, che si ritengono lesi nel futuro godimento dei propri diritti fondamentali¹⁰⁷.

4. I diritti futuri delle generazioni presenti: un nuovo paradigma di giustizia intergenerazionale?

La soluzione indicata dal Tribunale costituzionale federale tedesco rappresenta, ad avviso di chi scrive, un modello di risposta efficace ed “esportabile” ai problemi di giustizia intergenerazionale.

Bundesverfassungsgerichts, in *Juristen Zeitung*, 76, 2021, 1069 ss.; Cfr. su questo aspetto anche C. CALLIÉS, “*Elfes*” *Revisited?*, cit..

¹⁰¹ Paragrafo 183.

¹⁰² Paragrafo 187.

¹⁰³ Paragrafi 182 ss.

¹⁰⁴ Paragrafo 183.

¹⁰⁵ Cfr. paragrafo 243.

¹⁰⁶ Cfr. il Leitsatz n. 4 dell’ordinanza: «Nella loro dimensione soggettiva, i diritti fondamentali – in quanto garanzie intertemporali di libertà – offrono protezione contro l’eventualità che gli oneri di riduzione dei gas serra imposti dall’art. 20a GG siano scaricati unilateralmente sul futuro».

¹⁰⁷ Come osservato dalla dottrina tedesca, in definitiva, il tema della giustizia intergenerazionale è di secondaria importanza nell’argomentazione della Corte, che invece basa la propria decisione sulla lesione futura dei diritti dei ricorrenti. Cfr. R. SINDER, *Anthropozänes Verfassungsrecht als Antwort auf den anthropogenen Klimawandel*, in *Juristen Zeitung*, 76, 2021, 1078 ss.; M. BECKMANN, *Das Bundesverfassungsgericht, der Klimawandel und der “intertemporale Freiheitsschutz”*, in *UPR Umwelt – und Planungsrecht*, 7, 2021, 241 ss.; S. LENZ, *Der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts – Eine Dekonstruktion*, in *Der Staat*, 61, 2022, 99 ss.





Sotto il profilo strutturale, essa riproduce alcuni degli elementi caratterizzanti la dottrina della catena di obbligazioni che si è analizzata in precedenza. Essa infatti si basa su una chiara distinzione tra le generazioni presenti, a cui appartengono i ricorrenti, e le generazioni ancora non nate: queste ultime sono destinatarie di obblighi, ma non sono titolari nel presente di diritti né come singoli né come gruppi. Viceversa, i componenti delle generazioni presenti, in quanto attualmente esistenti, sono titolari *oggi* di diritti fondamentali, la cui protezione però – ed è questo il punto più innovativo della decisione – non riguarda soltanto il loro attuale godimento, ma deve estendersi anche nel futuro. Questo permette ai componenti delle generazioni presenti, specialmente i più giovani, di pretendere l’adempimento degli obblighi intertemporali, attivando gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento per la protezione dei *loro* diritti fondamentali.

D’altro canto, questi stessi strumenti, pur essendo incentrati sulla salvaguardia futura dei diritti delle generazioni presenti, consentono di offrire una protezione indiretta anche alle generazioni future¹⁰⁸. Infatti, per il principio transitivo formulato da Gosseries, dalla dimensione intertemporale dei diritti fondamentali deriva l’obbligo, per lo Stato, non solo di salvaguardare il diritto dei membri delle generazioni presenti di continuare a godere delle proprie libertà nel tempo, ma anche di agire in modo tale che, per adempiere ai propri doveri nei confronti delle generazioni successive, essi non siano costretti nel futuro a sopportare restrizioni sproporzionate delle proprie libertà. In tal modo, attraverso una catena di obbligazioni transgenerazionali, anche gli interessi delle generazioni future vengono ad assumere rilevanza giuridica nel tempo presente sotto forma di proiezione futura dei diritti delle persone viventi¹⁰⁹.

In conclusione, il modello che si è appena delineato, basato sulla tutela dei “diritti futuri delle generazioni presenti”, pare idoneo a raggiungere molti dei risultati perseguiti dalle dottrine dei diritti delle future generazioni, senza d’altra parte incorrere nelle criticità di ordine teorico e pratico che, da sempre, accompagnano la riflessione intorno a quest’ultima categoria¹¹⁰.

Dal punto di vista teorico, la soluzione esaminata non va incontro alle obiezioni della “non-esistenza” e della “non-identità”, dato che non riconosce posizioni giuridiche in capo a soggetti non nati o a collettività indeterminate, ma a persone reali¹¹¹. Allo stesso tempo, questa soluzione sembra ovviare alle denunciate debolezze delle impostazioni meramente oggettive, dato che permette di fare affidamento sullo strumento giuridico dei diritti fondamentali, a cui conferisce una dimensione intertemporale.

¹⁰⁸ Cfr. P. MINNEROP, *The “Advance Interference-Like Effect” of Climate Targets: Fundamental Rights, Intergenerational Equity and the German Federal Constitutional Court*, in *Journal of Environmental Law*, 34, 2022, 158 ss.: «The Constitutional Court has not acted as guardian of planetary rights of future generations per se. It has, however, tied into constitutional doctrine the protection of fundamental rights beyond 2030, thereby indirectly protecting planetary rights, including for future generations».

¹⁰⁹ Cfr. in senso analogo G. BOS, *A chain of status*, cit., 116.

¹¹⁰ Per una prima esposizione di questa tesi, si rinvia a F. GALLARATI, *The Future Rights of Present Generations: A New Paradigm of Intergenerational Justice?*, in IACL-AIDC Blog (19 January 2023) <https://blog-iacl-aidc.org/2023-posts/2023/1/19/the-future-rights-of-present-generations-a-new-paradigm-of-intergenerational-justice>. A conclusioni simili giunge anche F. CIRILLO, *La sostenibilità come diritto delle generazioni presenti?*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, 139 ss.

¹¹¹ Cfr. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018, 89 ss.





Dal punto di vista pratico, inoltre, questa lettura può contribuire a mitigare il problema della legittimazione ad agire¹¹², in quanto le rivendicazioni intertemporali di cui si tratta possono essere fatte valere da persone viventi, a condizione che possano dimostrare un “effetto di interferenza anticipata” sul godimento futuro dei propri diritti fondamentali. Al contempo, essa può aiutare a risolvere alcune delle ambiguità che circondano le nozioni di “diritti” e “interessi” delle generazioni future, ossia la necessità di stabilire quali diritti spettino alle generazioni future e quali siano i loro interessi. Infatti, secondo questa ricostruzione, l’interesse delle generazioni future consiste in ultima analisi nella proiezione futura dei diritti delle generazioni attuali¹¹³.

Si potrebbe obiettare che, invece di abbandonare l’approccio individualistico che caratterizza la tradizione giuridica occidentale e che, secondo molti, è causa del deterioramento ambientale, questo approccio proietta nel futuro la stessa visione antropocentrica. Pur senza entrare nel dibattito antropocentrismo/ecocentrismo – che fuoriesce dall’oggetto di questo contributo – occorre nondimeno considerare che problemi ambientali come il cambiamento climatico richiedono decisioni immediate, con un orizzonte temporale molto più ravvicinato rispetto a quanto potesse apparire in passato¹¹⁴. Può darsi che, nel lungo periodo, concetti giuridici ecocentrici – come i diritti planetari – si dimostrino efficaci; quel che è certo, tuttavia, è che per attecchire nei Paesi liberali essi richiederebbero un cambiamento radicale di paradigmi culturali e costituzionali, che al momento sembra di là da venire. La nuova concezione che emerge dalla decisione del *Bundesverfassungsgericht*, invece, non mette in discussione i postulati di fondo del costituzionalismo liberale, ma si propone di reinterpretarli alla luce dei principi di giustizia intergenerazionale; e, per questi motivi, appare realisticamente riproducibile anche in ordinamenti, come quello italiano, che rinvergono nella dignità della persona umana il fondamento assiologico di ogni diritto¹¹⁵.

¹¹² Su questo problema, con riferimento al contenzioso climatico, v. R. JOHNSTON, *Lacking Rights and Justice in a Burning World: The Case for Granting Standing to Future Generations in Climate Change Litigation*, in *Tilburg Law Review*, 21, 2016, 31 ss.; I. GONZALEZ-RICOY, F. REY, *Enfranchising the future: Climate justice and the representation of future generations*, in *WIREs Climate Change*, 2019.

¹¹³ In questo senso, va notato che i diritti fondamentali a cui la decisione della Corte Costituzionale tedesca ha concesso una protezione intertemporale non sono stati il diritto alla vita o alla salute, ma paradossalmente il “diritto di inquinare”, cioè la libertà di continuare a esercitare quelle attività che, attualmente, comportano l’emissione di gas serra.

¹¹⁴ Mentre infatti negli anni ’70, quando le prime riflessioni sulla responsabilità intergenerazionale hanno avuto inizio, le questioni ambientali apparivano distanti nel tempo, oggi la prospettiva è profondamente mutata. I report dell’IPCC descrivono i probabili effetti del riscaldamento globale già nel periodo 2020-2040, ovvero di un periodo durante il quale maggior parte della popolazione attuale del pianeta sarà in vita. Per le generazioni attuali, dunque, contrastare il cambiamento climatico significa, prima di tutto, tutelare sé stessi e salvaguardare il godimento delle proprie libertà future.

¹¹⁵ Su questo punto, sia consentito rinviare a F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente*, cit., 1107 ss.

